

nell'art. 13 della legge n. 724/1994 innanzi citata.

Con l'entrata in vigore della legge n. 335 di riforma del sistema pensionistico, è cessata l'efficacia delle disposizioni emanate in precedenza, concernenti il blocco dei pensionamenti di anzianità e le relative deroghe.

Con effetto dal 1° settembre 1995, pertanto, l'accesso al pensionamento di anzianità è disciplinato dall'art. 1, commi da 25 a 32, della legge di riforma.

Per quanto riguarda il diritto alla pensione di anzianità a carico della Gestione previdenziale degli artigiani, l'art. 1, comma 28, stabilisce che esso si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica.

In alternativa al requisito di 35 anni di contribuzione in concorrenza con il requisito di età anagrafica, l'accesso alla pensione di anzianità è consentito al raggiungimento di una maggiore anzianità contributiva, fissata in 40 anni.

L'art. 1, comma 30, prevede altresì che i lavoratori autonomi in possesso, alla data del 31 dicembre 1993, del requisito di 35 anni di contribuzione, possono accedere al pensionamento di anzianità al 1° gennaio 1996, sempreché non prestino attività di lavoro dipendente e abbiano presentato la relativa domanda entro il mese di dicembre 1995.

La legge di riforma prevede, inoltre, un nuovo sistema di calcolo "contributivo" per gli assicurati dal 1° gennaio 1996, fondato essenzialmente sul montante individuale dei

contributi e un sistema di calcolo in pro-rata in favore di quei lavoratori che possano far valere al 31 dicembre 1995 un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni; per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata, secondo la normativa vigente, in base al sistema retributivo, salvo la facoltà di opzione, da esercitare a condizione che si abbiano almeno cinque anni versati con il sistema contributivo.

La legge n. 335 ha introdotto sostanziali modifiche anche relativamente ai trattamenti ai superstiti.

L'art. 1, comma 41, stabilisce che - limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge n. 335 - in caso di presenza di un solo figlio minore, studente, o inabile, l'aliquota percentuale della pensione è elevata dal 60 al 70%.

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui alla tabella F allegata alla legge stessa.

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può, comunque, essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto, qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell'assicurazione generale, obbligatoria. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali

più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge di riforma, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

I limiti di cumulabilità previsti dalla legge n. 335, trovano applicazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo coniuge, ovvero ai genitori, ovvero a fratelli e sorelle; non trovano invece applicazione nei casi in cui siano titolari della pensione figli minori, studenti o inabili, da soli o in concorso con il coniuge.

L'art. 1, comma 42, dispone che all'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla legge stessa.

Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della legge di riforma, sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.

L'art. 1, comma 43, dispone che le pensioni di inabilità, le pensioni ai superstiti e gli assegni ordinari di invalidità liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Anche la disciplina dell'integrazione al minimo delle pensioni è stata modificata dalla legge di riforma.

L'art. 2, comma 14, della legge predetta ha stabilito che con effetto dall'anno 1995 l'integrazione al minimo, a norma dell'art. 6, della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni, delle pensioni degli artigiani non spetta ai soggetti che posseggano:

a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'IRPEF per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;

b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello indicato alla lettera a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo medesimo.

Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le relative anticipazioni, il reddito della casa di abitazione, le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata e l'importo della pensione da integrare al minimo.

La Gestione è stata, infine, interessata per l'anno 1995, dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 29/31 dicembre 1993 e n. 240 dell'8 ottobre 1994 ampiamente illustrate in precedenti relazioni a bilanci.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI
PREVIDENZIALI DEGLI ESERCENTI
ATTIVITA' COMMERCIALI

RENDICONTO DELL'ANNO 1995

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 1995 della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presenta un avanzo economico di esercizio di 3.094 miliardi.

Per effetto di tale risultato l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 1995 ascende a 13.652 miliardi.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE
(in miliardi di lire)

A N N O	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE
1 9 9 1	5.155	3.899	+ 1.256	+ 3.024
1 9 9 2	5.931	3.926	+ 2.005	+ 5.029
1 9 9 3	7.361	4.883	+ 2.478	+ 7.507
1 9 9 4	8.493	5.442	+ 3.051	+ 10.558
1 9 9 5	9.045	5.951	+ 3.094	+ 13.652

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 1995 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno - previsioni originarie e aggiornate - e con quelli accertati per il 1994;
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 1994 e 1995.

Per una corretta lettura, comparazione e valutazione delle predette poste di bilancio si segnala l'opportunità, per i valori ipotizzati per il 1995, di fare riferimento alle previsioni aggiornate, attesi i mutamenti intervenuti nel corso dell'anno sia nel "Quadro di riferimento normativo" sia nel "Quadro macro-economico", rispetto ai dati previsti originariamente.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DESCRIZIONE	Consunt. 1994	Preventivo 1995		Consunt. 1995
		Orig.rio	Agg.to	
(in miliardi di lire)				
PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO:				
Avanzo patrimoniale.....	7.507	9.607	10.558	10.558
ENTRATE:				
Contributi a carico dagli iscritti.....	7.138	6.868	7.144	7.357
Quote di partecipazione degli iscritti....	38	33	38	39
Redditi e proventi patrimoniali.....	362	308	356	588
Poste correttive e compensative di uscite.	132	194	100	143
Entrate non classificabili in altre voci..	720	42	80	812
Trasferimenti dalla GIAS.....	...	...	...	...
Trasferimenti da altre Gestioni dell'INPS.	...	0	0	...
Canone d'uso netto immobili strumentali...	1	0	1	1
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	1	...	0	...
Prelievi da accantonamenti e fondi.....	101	0	0	105
TOTALE DELLE ENTRATE.....	8.493	7.445	7.719	9.045
USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	4.779	5.039	5.134	5.171
Trasferimenti passivi.....	36	40	40	38
Spese di amministrazione.....	185	177	193	193
Oneri finanziari.....	12	10	28	16
Poste correttive e compensative di entrate	22	49	22	95
Uscite non classificabili in altre voci...	2	1	9	1
Trasferimenti ad altre Gestioni dell'INPS.	1	...	...	...
Accantonamenti oneri presunti competenza .	1	2	1	1
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	102	0	0	124
Svalutazioni e deprezzamenti.....	302	0	0	312
TOTALE DELLE USCITE.....	5.442	5.318	5.427	5.951
RISULTATO DI ESERCIZIO:				
Avanzo di esercizio.....	3.051	2.127	2.292	3.094
PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO:				
Avanzo patrimoniale.....	10.558	11.734	12.850	13.652

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione nell'esercizio 1995, di seguito si forniscono alcune delucidazioni relative alle partite di entrata e di uscita maggiormente significative.

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI - Ammontano, complessivamente, a 7.357 miliardi e sono rappresentati dal gettito contributivo derivante dall'applicazione delle norme di cui alla legge n. 233/1990 e successive modificazioni e integrazioni che prevedono per il 1995 una contribuzione percentuale calcolata sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF con riferimento all'anno stesso al quale il contributo si riferisce, nel rispetto di un limite minimo e di un limite massimo di reddito imponibile risultato, per l'anno in corso, rispettivamente, di lire 19.868.056 e lire 95.963.333.

Il limite minimo è ottenuto dal prodotto del minimale retributivo giornaliero fissato al 1° gennaio dell'anno al quale si riferiscono i contributi per gli operai del settore commercio (1995: f. 59.513) per 312 giornate, con l'aggiunta dell'importo di lire 1.300.000, come previsto dall'art.6, comma 7°, della legge 31 dicembre 1991, n.415.

Il limite massimo è rappresentato dal tetto di retribuzione pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione in vigore per i lavoratori dipendenti, maggiorato di due terzi dello stesso (1995 lire 57.578.000 + 38.385.333).

L'aliquota di prelievo, originariamente fissata al 12 per cento, nel corso degli ultimi anni ha subito le seguenti variazioni:

- più 1 per cento, dal 1° aprile 1991, ai sensi del D.L. n. 151/1991, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;
- più 1 per cento, dal 1° luglio 1992, ai sensi del D.L. n. 333/1992, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
- più 0,50 per cento, dal 1° giugno 1993 ai sensi del D.L. n. 155/1993, convertito dalla legge n. 243 del 19 luglio 1993;
- più 1 per cento, dal 1° gennaio 1993, ai sensi della legge n. 438/1992, sulle quote di reddito d'impresa che eccede il tetto di retribuzione pensionabile in precedenza indicato;
- più 0,50 per cento dal 1° gennaio 1994, ai sensi della precitata legge n. 243/1993.

L'ammontare complessivo del gettito contributivo presenta un incremento rispetto al 1994 di 219 miliardi, pari al 3 per cento, da attribuire all'aumento dei redditi imponibili e in parte all'aumento del numero degli iscritti passato da 1.694.100 unità a 1.707.634 unità.

L'analisi completa del predetto gettito contributivo viene evidenziata nell'allegato al bilancio n. 5, ove risulta anche il contributo per l'indennità di maternità, di cui alla legge n. 546/1987, rimasto stabilito nella misura di f 18.936 annue per ciascun soggetto iscritto.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI - Tale posta, che ammonta nel complesso a 39 miliardi, attiene, essenzialmente, ai contributi per la prosecuzione volontaria che non presentano sostanziali incrementi rispetto al valore accertato per l'anno precedente.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - Determinati in 588 miliardi si riferiscono interamente agli interessi attivi maturati sul conto corrente con l'INPS. L'importo, che presenta un incremento di 226 miliardi rispetto al corrispondente dato dell'esercizio precedente, risente delle maggiori disponibilità della Gestione,

nonché dell'aumento del tasso di interesse corrisposto dalle gestioni deficitarie per le anticipazioni ricevute, risultato pari al 9,038 per cento.

Tale tasso, fissato con propria deliberazione dal Consiglio di Amministrazione, è stato commisurato al rendimento netto dei BOT annuali relativi all'asta di fine dicembre 1994, ipotizzando un investimento effettuato al 1° gennaio 1995.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE - Ammontano, complessivamente, a 143 miliardi e riguardano, principalmente, i recuperi di prestazioni pensionistiche a carico di titolari di pensione già integrata al trattamento minimo beneficiari di nuovi trattamenti pensionistici, ovvero recuperi determinatisi a seguito di ricostituzioni per effetto della legge n. 638/1983.

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Ammontano, complessivamente, a 812 miliardi; riguardano, prevalentemente, le somme aggiuntive che risentono degli effetti derivanti dai provvedimenti normativi relativi al condono che si sono succeduti nel corso dell'anno.

PRELIEVI DA RISERVE TECNICHE E FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI - Accertati in complessivi 105 miliardi, riguardano per 98 miliardi il prelievo dell'anno dal Fondo svalutazione crediti contributivi, per la copertura dell'importo dei residui attivi per crediti contributivi eliminati a seguito di cancellazioni effettuate nell'anno, e per 7 miliardi il prelievo dal Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare.

SPESE PER PRESTAZIONI - Ammontano, complessivamente, a 5.171 miliardi e attengono, quasi interamente, a rate di pensioni (5.119 miliardi) il cui onere, al netto della parte ritenuta di

natura non previdenziale analizzata nell'allegato n. 8 e posta a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, presenta una lievitazione, rispetto al 1994, di 392 miliardi.

L'incremento è da imputare in parte al maggior numero di pensioni in pagamento (+ 25.678) e in parte all'incremento dell'importo medio annuo delle stesse sul quale incide l'uscita dal sistema, per eliminazione, delle pensioni normalmente integrate al trattamento minimo rimpiazzate da nuove pensioni liquidate, frequentemente, con importi superiori al minimo.

Nel corso del 1995 non sono state registrate variazioni per perequazione automatica, in quanto, con effetto dallo stesso anno, ai sensi della legge n. 724/1994, il termine di cadenza infrannuale stabilito dal decreto legislativo n. 503/1992 è stato differito al 1° gennaio successivo di ciascun anno.

L'aumento degli oneri pensionistici rispetto all'esercizio precedente risulta peraltro temperato dal diverso apporto dello Stato a titolo di finanziamento della quota parte di ciascuna mensilità di pensione passato da 894 miliardi a 1.095 miliardi.

I restanti importi che figurano nel predetto allegato attengono all'indennità di maternità alle lavoratrici della categoria, dovute ai sensi della legge n. 546/1987 (50 miliardi), le cui beneficiarie per l'anno 1995 assommano a 11.115 unità, agli assegni per l'assistenza personale ai pensionati inabili, previsti dall'art. 5 della legge n. 222/1984 (1 miliardo) e all'onere per la prevenzione e cura dell'invalidità per la quota concernente le prestazioni economiche ed accessorie, a carico dell'INPS, ai sensi dell'art. 8 ter della legge n. 331/1981 e successive modificazioni (1 miliardi).

Per una valutazione sul grado di copertura del gettito contributivo rispetto all'onere per prestazioni, nella tabella che segue, si riportano, con riferimento agli ultimi cinque anni,

i dati relativi al numero degli iscritti e delle pensioni in pagamento, il gettito contributivo e l'onere per prestazioni, nonché i relativi rapporti.

NUMERO DEGLI ISCRITTI E DELLE PENSIONI IN ESSERE ALLA FINE
DELL'ANNO E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI
PREVIDENZIALI

A N N O	ISCRITTI	PENSIONI	CONTRIB. (in miliardi di lire)	PREST.NI (1)	RAPPORTO	
					Iscritti Pensioni	Contr. Prest.
1 9 9 1	1.670.119	718.378	4.581	3.293	2,32	1,39
1 9 9 2	1.677.265	755.197	5.443	3.583	2,22	1,52
1 9 9 3	1.655.435	780.547	6.528	4.462	2,12	1,46
1 9 9 4	1.694.100	818.057	7.176	4.779	2,07	1,50
1 9 9 5	1.707.634	843.735	7.396	5.171	2,02	1,43

(1) Gli importi indicati sono al netto degli oneri pensionistici ritenuti di natura non previdenziale posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali ai sensi dell'art. 37 della legge n. 88/1989 (1.134 miliardi per il 1991, 1.191 miliardi per il 1992, 788 miliardi per il 1993, 1.049 miliardi per il 1994 e 1.269 miliardi per il 1995).

Nei due prospetti che seguono si riportano, rispettivamente, i dati riguardanti il numero delle pensioni liquidate negli anni 1994 e 1995, il relativo onere complessivo e l'importo medio delle stesse e i dati relativi al numero delle pensioni esistenti alla fine degli anni 1994 e 1995, il relativo importo complessivo lordo e l'importo medio, suddivisi per categoria.

PENSIONI LIQUIDATE NEGLI ANNI 1994 E 1995

ANNO	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO (1)	IMPORTO MEDIO ANNUO
1994	Vecchiaia.....	54.329	593.681.421.650	10.927.523
	Invalidita'....	7.379	65.372.120.840	8.859.211
	Superstiti.....	13.894	72.018.660.350	5.183.436
	Totale.....	75.602	731.072.202.840	9.670.011
1995	Vecchiaia.....	39.772	420.051.686.535	10.561.493
	Invalidita'....	5.778	55.612.011.130	9.624.786
	Superstiti.....	13.285	81.520.198.760	6.136.259
	Totale.....	58.835	557.183.896.425	9.470.280

PENSIONI ESISTENTI ALLA FINE DEGLI ANNI 1994 E 1995

ANNO	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO (1)	IMPORTO MEDIO ANNUO
1994	Vecchiaia.....	414.709	3.639.653.508.237	8.776.403
	Invalidita'....	221.661	1.692.813.426.345	7.636.948
	Superstiti.....	181.687	787.947.038.981	4.336.838
	Totale.....	818.057	6.120.413.973.563	7.481.647
1995	Vecchiaia.....	442.053	4.044.345.757.514	9.149.006
	Invalidita'....	213.024	1.647.814.260.369	7.735.346
	Superstiti.....	188.658	838.633.662.989	4.445.259
	Totale.....	843.735	6.530.793.680.872	7.740.338

(1) Comprende gli oneri a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui alla legge n. 88/1989.

TRASFERIMENTI PASSIVI - Ammontano, complessivamente, a 38 miliardi ed attengono, come evidenziato nell'allegato n. 9, .a contribuzioni a favore dello Stato (già destinate all'ONPI) e a contribuzioni a favore di altri Enti.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Risultano determinate in 193 miliardi con un incremento, rispetto all'esercizio precedente, del 4 per cento circa; rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione complessivamente rilevate dall'Istituto e attribuite alla Gestione in base ai criteri previsti dal vigente Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS.

L'onere a carico della Gestione risulta ragguagliato al 2,1 per cento delle entrate e al 3,2 per cento delle uscite.

Nella tabella che segue si riportano, disaggregati, i dati delle spese di amministrazione a carico della Gestione rispettivamente per gli anni 1994 e 1995.